

FEDERCHIMICA



**Assogastecnici
GRUPPO GAS MEDICINALI**

LINEA GUIDA PRIVACY

I Edizione – OTTOBRE 2006

Il presente documento è stato realizzato da un gruppo di lavoro comprendente:

Giovanni Daghero (SOL)

Giacomo Fanfani (Linde Medicale)

Sarah Lattuada (SAPIO)

Roberto Morelli (Medigas / Rivoira)

Ottone Favini (Assogastecnici)

INDICE

1.	INTRODUZIONE E SCOPO DEL DOCUMENTO	3
2.	PASSAGGIO DI INFORMAZIONI E DATI DEL PAZIENTE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O DAI FARMACISTI ALLE SOCIETÀ INCARICATE PRIMA DELL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	4
2.1.	Esuberato di dati rispetto a quelli necessari per l'esecuzione del contratto	4
2.2.	Rapporti tra Pubblica Amministrazione / farmacia e produttori dei gas medicinali.....	5
3.	CAUTELE NEL PASSAGGIO DEI DATI PERSONALI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E/O DALLE FARMACIE ALLE SOCIETÀ INCARICATE ED AD ALTRI ESECUTORI.....	6
4.	GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE AL PASSAGGIO DEI DATI SENSIBILI E DELL'ANAGRAFICA DEI PAZIENTI TRA I VARI SOGGETTI ESECUTORI DEL SERVIZIO	7
4.1.	Terzi autonomi titolari del trattamento dati personali.....	7
4.2.	Terzi responsabili in outsourcing del trattamento dati personali	8
4.3.	Informativa e consenso informato.....	9
5.	L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI E RISCONTRO	10
6.	CONCLUSIONE	10

1. Introduzione e scopo del documento

L'avvicinarsi delle prossime scadenze relative agli adempimenti della Privacy (31.03.06 e 30.06.06 come da decreto "mille proroghe" n. 273 del 30.12.05, G.U.R.I. n. 303/2005) ha fatto sì che la maggior parte delle Aziende aderenti a Federchimica abbia già preso atto ed individuato le azioni minime essenziali per ottemperare alla normativa vigente.

Ciò posto, si possono distinguere due macro situazioni implicanti esigenze differenti per quanto attiene agli adempimenti di cui sopra.

A) Problematica di trattamento dei dati personali veri e propri (così come definiti dal Codice Privacy, art. 4, lett. B, comma 1), in relazione ai quali sarebbe necessario provvedere all'interno di ogni Azienda, a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

- individuare gli incaricati del trattamento;
- nominare uno o più responsabili al trattamento;
- predisporre idonee clausole contrattuali e/o aggiornare la modulistica adeguandola alle specifiche esigenze aziendali;
- trasmettere agli interessati le informative di legge;
- adottare le misure minime di sicurezza di cui all'art. 31 del Codice Privacy e dell'Allegato B del Codice medesimo con particolare attenzione alle misure relative ai sistemi elettronici di trattamento dei dati personali (es. software dei personal computer, firewall, antivirus, password ecc.) ove il trattamento dei dati non avvenga solamente in forma cartacea.

B) Problematica inerente allo specifico settore dei Gas Medicinali e delle Aziende fornitrici di servizi domiciliari, in quanto tali aziende vengono abitualmente messe a parte e trattano, per l'esecuzione dei servizi domiciliari, una serie di dati personali di natura sanitaria e quindi "sensibili".

L'analisi effettuata ha consentito di individuare quali fondamentali i punti seguenti:

- passaggio di informazioni e dati del paziente dalla Pubblica Amministrazione o dai Farmacisti alle Società incaricate prima dell'attivazione del servizio;
- cautele nel passaggio dei dati personali dalle Pubbliche Amministrazioni e/o dalle farmacie alle Società incaricate;
- gestione delle problematiche connesse al passaggio dei dati sensibili e dell'anagrafica dei pazienti tra i vari soggetti esecutori del servizio.

Alla luce di quanto sopra, si è ritenuto utile elaborare una Linea Guida inerente alle problematiche di cui al punto B), che appaiono senz'altro le più delicate.

A soli fini di completezza si ritiene utile precisare che la legge prevede che il trattamento dei dati possa avvenire adottando, oltre che le misure minime di sicurezza indicate dal Codice Privacy, anche ulteriori misure di sicurezza idonee a garantire la protezione dei dati tenendo presenti in particolare i rischi di perdita accidentale dei dati o accesso non autorizzato, trattamento non conforme dei dati medesimi, diffusioni e/o comunicazioni a terzi non autorizzati.

Al fine di ottimizzare il rispetto della norma in tema di privacy pertanto, si considerano in questa sede adempimenti prodromici e preventivi quelli inerenti la formazione del personale in materia di privacy, la verifica dei moduli usati per eliminare errori o imprecisioni, la previsione di controlli periodici che consentano di ottimizzare l'applicazione della norma e/o di adottare gli aggiustamenti eventualmente necessari nell'ambito delle proprie procedure/norme interne aziendali.

2. Passaggio di informazioni e dati del paziente dalla Pubblica Amministrazione o dai Farmacisti alle Società incaricate prima dell'attivazione del servizio

2.1. Esuberato di dati rispetto a quelli necessari per l'esecuzione del contratto

Ci sono stati casi di trasmissione alle Aziende Associate di intere cartelle cliniche mentre la norma richiede che vengano trasmessi e trattati solo i dati strettamente necessari (principio di necessità ex art. 3).

Pare quindi innanzitutto opportuno segnalare la necessità che le Aziende interessate invitino le proprie controparti a trasmettere, in ossequio alla legge, i dati necessari alla esecuzione del contratto di fornitura e solo quelli avendo cura di segnalare loro che detti comportamenti "esuberanti" implicano per le Aziende interessate costi ed oneri che non sarebbero necessari per dare puntuale adempimento alle vigenti norme.

In tali casi, comunque, le Aziende che ricevono i dati dei pazienti devono:

- segnalare la cosa alla controparte, cercando una soluzione condivisa al problema;
- procurarsi il consenso informato scritto dell'interessato alla prima occasione utile (normalmente data di prima attivazione) predisponendo, se possibile, moduli/fac-simili che evidenzino al paziente le conseguenze della mancata prestazione del consenso informato (vale a dire, ad esempio, l'impossibilità di trattare i dati, l'impossibilità di procedere alla bollettazione/fatturazione e quindi, in ultima analisi, l'impossibilità di attivare il servizio);
- garantire comunque un trattamento dei dati – anche di quelli in esuberato – conforme alla normativa vigente e alle misure di sicurezza richieste dal codice.

Se si tratta di documenti cartacei detto trattamento è più semplice in quanto, ferma l'applicazione delle regole generali del Codice, potrebbe normalmente essere sufficiente un'adeguata regolamentazione dell'accesso agli archivi cartacei e la previsione di misure di sicurezza a loro salvaguardia (es. sistemi antincendio e/o antifurto).

Ricapitolando alcuni principi basilari:

- la raccolta deve essere limitata ai soli dati necessari all'erogazione del servizio/fornitura;
- per sensibilizzare la controparte si potrebbe pensare ad una comunicazione che – nel tentativo di cercare una soluzione condivisa del problema – indichi, quale esigenza prioritaria, che i dati trasmessi siano circoscritti a quanto “necessario”, evitando pertanto la trasmissione di dati in esubero;
- permane a carico delle società il problema del rispetto del principio di necessità, con conseguente obbligo, ove praticabile, di distruzione e cancellazione dei dati comunque trasmessi in esubero rispetto alle finalità proprie dell'esecuzione del servizio affidato.

2.2. Rapporti tra Pubblica Amministrazione / farmacia e produttori dei gas medicinali

Per quanto attiene ai rapporti tra Pubblica Amministrazione / farmacia e produttori dei gas medicinali si possono individuare due alternative; la Pubblica Amministrazione / farmacia può:

- considerare le aziende terze quali autonomi titolari del trattamento dei dati sensibili, trasmessi al solo fine di consentire la corretta e puntuale esecuzione del contratto in essere;

oppure

- provvedere con idoneo e formale documento alla nomina di tali aziende terze quali “responsabili in outsourcing” del trattamento di dati personali e/o sensibili.

Nel caso in cui un'azienda riceva un documento di nomina a responsabile, pervenga il documento dalla Pubblica Amministrazione oppure dalla farmacia, si tenga presente che:

- l'azienda è in ogni caso tenuta al trattamento del dato sensibile in conformità delle vigenti norme sia che accetti oppure no la propria nomina a responsabile;
- ove la nomina pervenga dalla Pubblica Amministrazione oppure da una farmacia, ferma restando la differente natura del rapporto (di natura pubblicistica quello con la Pubblica Amministrazione, privatistica quello con la farmacia), secondo la vigente normativa sussiste un obbligo di riscontro (art. 10) entro breve termine;
- trattandosi di nomina a Responsabile sussiste, ove richiesto dal nominante, un obbligo alla redazione di una relazione annuale, con rispettivo obbligo di vigilanza del titolare.

A tale proposito si ritiene utile rammentare alcune peculiarità connesse dal Codice Privacy alla nomina di responsabili in outsourcing. A quanto si è potuto verificare “sul campo” finora, infatti, a molte delle Pubbliche Amministrazioni/farmacie che hanno inoltrato alle Aziende Associate una comunicazione di nomina a responsabile in outsourcing sembra sfuggire che:

- la nomina di un responsabile esterno non esaurisce affatto le responsabilità e gli obblighi del nominante in materia di privacy ma, anzi, responsabilizza ulteriormente il nominante che ha un ulteriore obbligo di verifica del puntuale rispetto della normativa da parte del nominato. Tanto che il Codice medesimo prevede una responsabilità solidale tra nominato e nominante in relazione al rispetto della normativa;
- la nomina di un responsabile esterno presuppone che il nominante, soprattutto nel caso in cui si tratti di una Pubblica Amministrazione, abbia già provveduto a tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, alla redazione del proprio Documento Programmatico di Sicurezza e di adeguate procedure e norme interne volte a garantire il rispetto delle normativa e a disciplinare anche le verifiche da effettuare in capo ai responsabili esterni. Ove i nominanti non abbiano effettivamente provveduto a tali adempimenti la nomina di responsabili in outsourcing potrebbe quindi rivelarsi controproducente andando ad ampliare i rischi di comportamenti illegittimi senza che ci possa essere alcun controllo da parte del nominante che, tuttavia, dovrebbe subire le conseguenze negative delle eventuali violazioni in solido con il nominato.

In assenza di documento di nomina a responsabile, l'azienda dovrebbe atteggiarsi quale autonomo titolare al trattamento dei dati.

3. Cautele nel passaggio dei dati personali dalle Pubbliche Amministrazioni e/o dalle farmacie alle Società incaricate ed ad altri esecutori

Le principali modalità di trasmissione dei dati utilizzate da Pubbliche Amministrazioni/farmacie sono, attualmente ed in maggioranza, il fax e il telefono; in futuro non è escluso il ricorso massiccio allo strumento informatico.

In primo luogo sarebbe opportuno sensibilizzare le controparti ad un maggior uso della trasmissione via fax, rispetto a quella telefonica: il documento cartaceo consente infatti un più facile trattamento da parte dei fornitori (ad esempio tramite raccoglitori, cartelle dedicate, schedari e armadi con chiave o chiusura idonea).

Per quanto attiene l'utilizzo dello strumento informatico, per completezza, si ricorda la necessità di adottare le misure di sicurezza – minime ed idonee – previste dal codice.

L'utilizzo di suddette misure dovrebbe applicarsi sia ai dati/informazioni ricevuti dall'interlocutore che a quelli trasmessi all'interlocutore, pubblico o privato che sia.

Per quanto attiene agli esecutori del servizio, anche in tal caso le modalità di trasmissione dei dati sono simili ma bisogna anche considerare la necessità di far fronte a possibili casi di estrema urgenza.

Per quanto riguarda il passaggio dei dati dall'azienda che gestisce il servizio a soggetti dalla stessa incaricati allo svolgimento di attività connesse (ad es. trasporto e consegna), sono ipotizzabili due differenti modelli con relative condotte nel trattamento dei dati:

- laddove il soggetto terzo (ad esempio adibito al trasporto) sia considerato "autonomo titolare del trattamento dei dati" sarà sufficiente all'Azienda Associata inserire/prevedere nella regolamentazione dei rapporti idonea ed adeguata clausola contrattuale recante l'obbligo e l'espresso impegno del fornitore a trattare i dati in conformità al codice privacy. La forza di una clausola di tale tipo può variamente graduarsi con l'utilizzo, ad esempio, di clausole penali, clausole risolutive espresse, o altro.
- Laddove suddetto soggetto terzo venga invece nominato "responsabile in outsourcing" occorrerà provvedere alla nomina scritta riportante quanto previsto dall'art. 29, con conseguente obbligo per il titolare di fornire istruzioni, eseguire verifiche, richiedere la relazione annuale, ecc.

4. Gestione delle problematiche connesse al passaggio dei dati sensibili e dell'anagrafica dei pazienti tra i vari soggetti esecutori del servizio

4.1. Terzi autonomi titolari del trattamento dati personali

Nel caso in cui tutti i diversi soggetti esecutori del servizio vengano considerati, ed effettivamente siano, autonomi titolari del trattamento dei dati personali, ciascuno di tali soggetti sarà obbligato ad adempiere puntualmente alle prescrizioni del Codice Privacy in piena autonomia e sotto la propria esclusiva responsabilità.

Per considerazioni generali in merito si veda quanto sopra esposto in capo alle stesse Aziende Associate.

4.2. Terzi responsabili in outsourcing del trattamento dati personali

Di particolare attenzione, soprattutto in tema di misure di sicurezza, è la problematica del trasferimento di dati all'esterno, per lo svolgimento di varie attività (es. elaborazione paghe, call center, ecc.).

I soggetti che trasmettono dati all'esterno per le operazioni c.d. in outsourcing, debbono in ogni caso analizzare ed assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza di cui alla normativa privacy e prendersi carico di un adeguamento delle proprie norme e/o procedure interne in tal senso, ove necessario.

Una soluzione possibile pertanto, è che il soggetto che fornirà servizi in outsourcing assuma un impegno formale, ad esempio tramite apposita clausola contrattuale, volto a dare conto ed acquisire l'incarico conformemente agli obblighi previsti dal Codice Privacy.

In sostanza i soggetti esterni dovranno consapevolmente strutturarsi, al fine di trattare i dati assumendo in proprio gli obblighi nascenti dalla normativa.

A nostro avviso il soggetto esterno dovrà altresì uniformarsi alle istruzioni che il committente riterrà opportuno impartire, fermo l'onere del committente medesimo di effettuare verifiche e controlli su come sono trattati e gestiti i dati esigendo, nel caso, una relazione annuale.

Laddove i dati attengano ai pazienti (ad esempio nel caso di trasportatori, ma altresì nel caso di operatori informatici che si occupino della manutenzione delle banche dati pazienti) appare ancora più fondamentale la sottoscrizione di apposito impegno contrattuale finalizzato a:

- disciplinare l'acquisizione in proprio da parte degli outsourcer di dati e dei conseguenti obblighi della legge privacy;
- chiedere contezza dell'applicazione di corrette misure di sicurezza minime e/o idonee presso dette strutture esterne;
- prevedere nell'accordo che detti soggetti esterni si impegnino a creare e implementare le misure di gestione dei dati;
- redigere ed imporre istruzioni chiare cui i soggetti debbano attenersi;
- prevedere le opportune forme di verifica;
- prevedere comunque a carico dell'outsourcer un obbligo di tempestiva comunicazione di eventuali situazioni anomale o di emergenza all'Azienda nominante, informandola altresì delle misure approntate ad eliminare e/o limitare eventuali rischi di trattamenti difformi rispetto a quelli consentiti dal Codice Privacy.

Ovviamente, laddove la problematica di gestione in outsourcing avvenga tramite strumenti informatici che consentono accessi via web o similari, l'analisi dei profili attinenti l'accesso ai

dati e le autorizzazioni (con password e diversi profili di credito) ai vari soggetti, unitamente alla gestione dei profili inerenti la sicurezza degli accessi medesimi, può consentire un utilizzo mirato ai dati utili e necessari al trattamento (nel rispetto del principio di necessità) unitamente alla riduzione di rischi inerenti un accesso indiscriminato.

4.3. Informativa e consenso informato

In tema di trattamento dei dati c.d. sanitari da parte degli organismi sanitari pubblici e da parte degli esercenti le professioni sanitarie, il Codice Privacy (agli artt. 75 e s.s.) prevede espressamente opportune semplificazioni volte a consentire che ai soggetti interessati (ad esempio i pazienti) sia fornita “una sola volta ed in modo completo” un’informativa che riguardi tutti i soggetti che, anche in fasi e momenti successivi, parteciperanno al trattamento dei dati (ovvero medici, farmacie, Asl, fornitori, ecc.).

Rilevato peraltro che, nella stragrande maggioranza dei casi, i soggetti di cui sopra, che si trovano all’inizio del processo di trattamento dei dati, non hanno ancora sviluppato un’idonea sensibilità in tale senso, non potendo le Aziende Associate avvalersi delle attività informative di tali soggetti è opportuno definire come le stesse Aziende si debbano concretamente comportare per non incorrere in violazioni della norma.

Posto infatti che normalmente né le Pubbliche Amministrazioni né le farmacie forniscono alle Aziende Associate un’informativa e/o un consenso informato del paziente già idonei a consentire alle Aziende stesse il trattamento dei dati personali sensibili del paziente ai fini dell’esecuzione del servizio loro affidato, occorre che le Aziende Associate provvedano direttamente ed in prima persona a raccogliere – alla prima occasione utile – il consenso informato del paziente e a trasmettere adeguata informativa alla stessa Pubblica Amministrazione/farmacia che l’ha incaricata dell’effettuazione del servizio, ove non abbia già provveduto in sede contrattuale.

Dato che la trasmissione dell’informativa e la raccolta del consenso devono essere, per legge, tempestivi, ne discende che l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy deve essere trasmessa ad ASL, Aziende Ospedaliere e/o Farmacie nel momento dell’instaurazione del rapporto contrattuale oppure, in mancanza di tale momento e in caso di primo contatto operativo, nel momento di prima trasmissione e raccolta dei dati del paziente (ad es. via fax).

Nei confronti dei pazienti la raccolta del consenso informato per il trattamento di dati personali sanitari va effettuata, ovviamente, nel momento di “primo contatto” – normalmente coincidente con l’attivazione del servizio – fermo quanto sopra osservato in merito all’informativa da dare al soggetto che ha incaricato l’Azienda Associata del servizio stesso.

Quale ulteriore avvertenza, nel caso di manifesta impossibilità del paziente di sottoscrivere il consenso informato di cui sopra (per esempio per minore età o impossibilità fisica), parrebbe opportuno prevedere nel modulo/fac-simile di consenso stesso che detto consenso possa essere dato anche da soggetti diversi dal paziente ed appartenenti al nucleo familiare (che sottoscriveranno il modulo/fac-simile in sua vece).

5. L'esercizio dei diritti degli interessati e riscontro

Solo per completezza si ricorda che il Codice Privacy non si è limitato a prevedere specifici diritti degli interessati al trattamento dei dati personali (art. 7) ma ha anche disciplinato le modalità di esercizio di tali diritti (artt. 8 e 9) prevedendo a carico dei titolari dei trattamenti anche un obbligo di riscontro alle richieste degli interessati (art. 10).

Nel rinviare alle norme sopra citate, si ritiene pertanto opportuno in questa sede rammentare la necessità che il riscontro agli interessati avvenga in modo tempestivo e, ove richiesto, per iscritto.

6. Conclusione

La Privacy, come la qualità aziendale, è un processo, un'attività in fieri e non un concetto statico.

Ciò posto, lo sviluppo della cultura della privacy – non solo nell'ambito delle Aziende Associate ma bensì nel più ampio contesto degli operatori sanitari tutti con i quali dette Aziende devono quotidianamente confrontarsi ed operare – è lo strumento che consentirà di ottimizzare l'applicazione dei vari adempimenti previsti dalla norma, evitando così l'applicazione delle pesanti sanzioni previste dal Codice Privacy.

Oltre a curare i più evoluti sistemi informatici di gestione e trattamento dati personali – strumenti oggi indispensabili per garantire efficienza e rapidità di risposte – occorrerà che le Aziende Associate – eventualmente tramite azioni concordate anche con altri soggetti, Istituzioni e/o Associazioni di categoria – trasmettano al proprio personale (e aiutino a trasmettere al personale di tutti i soggetti pubblici e privati interessati, così come ai signori pazienti e agli utenti dei servizi offerti dalle Aziende Associate), una sempre crescente conoscenza e consapevolezza dei propri diritti ed obblighi affinché l'intero processo di gestione dei dati divenga comprensibile ed agevole.

CATEGORIA	DEFINIZIONE	AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE (ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 219/06)	AUTORIZZAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE (ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 219/06)
GAS PRINCIPIO ATTIVO	Gas usato nella fabbricazione di un gas medicinale e che diventa un ingrediente attivo del prodotto medicinale. Tale sostanza produce attività farmacologica o altri effetti diretti nella diagnosi, riduzione, trattamento, prevenzione di malattie o agisce sulla struttura e funzionamento del corpo. (rif. <i>CHMP/QWP/297/97 Rev 1 -</i>)	Si	Si
GAS PRINCIPIO ATTIVO ATIPICO	Gas utilizzati prevalentemente in settori diversi da quello farmaceutico per i quali non è richiesta un'autorizzazione alla produzione rilasciata ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 219/06 o un'autorizzazione alla distribuzione rilasciata ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 219/06	NON OBBLIGATORIA	NON OBBLIGATORIA
GAS MEDICINALE	Ogni medicinale costituito da una o più sostanze attive gassose miscelate o meno ad eccipienti gassosi (rif. <i>Lettera oo del Comma 1 dell'Articolo 1 del D.Lgs. 219/2006</i>)	Si	Si
GAS DISPOSITIVO MEDICO	Gas che espliciti la funzione di dispositivo medico la cui definizione è la seguente; Dispositivo medico : qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione (compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento) e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; di intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l'azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi. (rif. <i>Glossario Ministero della Salute</i>)	NO	NO
GAS TECNICO DI QUALITA' F.U.	Gas che risponde alle specifiche prodotto indicate dalla Farmacopea Ufficiale Italiana edizione corrente, o nella European Pharmacopoeia edizione corrente, utilizzati in ambiti differenti rispetto a quelli previsti per le categorie dei principi attivi, eccipienti e dispositivi medici	NO	NO
GAS ECCIPIENTE	Costituente di un gas medicinale che non è un principio attivo (rif. <i>EMA/CHMP/QWP/396951/2006</i>)	NO	NO

FARMACOPEA UFFICIALE della Repubblica Italiana - Prescrizioni generali - 1.FU.2. GAS MEDICINALI - definizione: si definiscono gas medicinali i gas la cui monografia è presente nella farmacopea... sono assimilate ai gas medicinali le miscele ottenute tra i gas sopraindicati, le cui caratteristiche corrispondono a quelle indicate nelle specifiche monografie.

MARCATURA CE: i dispositivi medici vanno sottoposti alla valutazione di conformità per la marcatura CE da parte di Organismi Notificati, secondo le direttive 93/42/CEE e 2007/47/CE.

ATYPICAL ACTIVES: questo termine è stato usato per materiali che possono essere classificati come eccipienti o ingredienti attivi in funzione dello specifico prodotto ed utilizzo (rif. *EMA/INS/GMP/361819/2008*). A titolo di esempio si segnala l'Elio, principio attivo nella miscela OSSIGENO/ELIO, eccipiente in altre miscele.